



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)

C.F./P.Iva: 00468090188

Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303

Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 17

CODICE ENTE N. 11299

26-01-2023

OGGETTO: SOPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI CHE NON RICHIEDONO RICERCHE D'ARCHIVIO, AUTENTICAZIONI DI FIRME E COPIE, LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **gennaio**, alle ore **09:45** nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti e assenti i seguenti Assessori:

Clensi Domizia	Sindaco	P
Lucentini Eolo	Vice Sindaco	A
Boerci Manuela	Ass.re-Consigliere	A
Milesi Maria Teresa	Ass.re-Consigliere	P
Iodice Raffaele	Ass.re-Consigliere	P

Presenti n. 3	Assenti n. 2
----------------------	---------------------

Assiste il Segretario Comunale **Bellomo Dott. Daniele**

Il Presidente **Clensi Sig.ra Domizia**, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sull'argomento in oggetto:

OGGETTO: SOPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI CHE NON RICHIEDONO RICERCHE D'ARCHIVIO, AUTENTICAZIONI DI FIRME E COPIE, LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»;

DATO ATTO che il sistema PagoPa è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), come previsto dall'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Decreto – Legge n. 179 del 2012, come convertito in legge. Si tratta di un sistema di pagamenti elettronici che dovrebbe semplificare, nonché rendere trasparenti, tutti i pagamenti effettuati verso la Pubblica Amministrazione;

VISTA la Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura l'applicazione di diritti di segreteria, per un importo di € 0,26 per i certificati anagrafici in carta semplice e € 0,52 per i certificati in bollo, mentre i certificati di stato civile sono esentati dall'applicazione di tali diritti in base a quanto stabilito dal D.P.R., 396/2000 (art. 110, co.1) che abrogando, tra gli altri, gli artt.li 190-194 del R.D. n. 1238/1939, i quali disciplinavano i diritti su estratti e certificati dello stato civile, ha comportato l'eliminazione di detti diritti;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che “i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”;

DATO ATTO che questo ente non risulta nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art.242 del D.lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia";

RICHIAMATO il Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.lgs n. 82/2005, e in particolare:

- l'art. 3 - “Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”;
- l'art. 40 c. 1 - “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti (inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
- gli artt. 21 e seguenti relativi al documento informatico.

RICHIAMATA altresì la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 della direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha stabilito che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali a uso notifica di atti giudiziari, che costituiscono la maggioranza delle richieste di certificati per via telematica, sono esenti dall'imposta di bollo;

RITENUTO che al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi online o comunque di rendere più celere la trasmissione per via telematica di certificati, questa Amministrazione possa rinunciare ai diritti di segreteria sui certificati anagrafici elaborati e trasmessi in modalità nativa digitale, anche in base alle seguenti considerazioni:

- l'esiguità delle somme incassate per diritti di segreteria sui certificati di che trattasi pari a € 116,20 ed ad € 152,20 per rimborso spese (anno 2022);
- la semplificazione del rilascio senza la necessaria implementazione di transazioni monetarie via internet, i cui costi a carico del cittadino (commissioni bancarie) risulterebbero sproporzionati allacifra da corrispondere ed eviterebbe all'Amministrazione di implementare un correlato sistema informatico per la gestione di tali incassi;
- il disincentivo che l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria costituisce rispetto all'utilizzo dei sistemi di comunicazione telematica (posta elettronica o la PEC) e, più in generale, dei servizi online;

RILEVATO che le richieste di certificati a mezzo email o PEC, qualora in esenzione dall'imposta di bollo, possano essere emesse direttamente in modalità digitale, senza alcuna stampa, con conseguente risparmio in termini di tempo e di maggiore efficienza complessiva del servizio;

RITENUTO che, fino all'adozione di un sistema di pagamento telematico dell'imposta di bollo, incaso di certificato non prodotto in esenzione resterà l'obbligo di produrre copia cartacea dello stesso con applicazione della marca ma che la riscossione dei diritti di segreteria nella misura di euro 0,52, viene altresì abolita;

RAVVISATO di estendere l'abolizione dei diritti di segreteria anche per autentiche di copie e firme e legalizzazione di fotografie;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra addotti, che si debbano abolire le quote di rimborso spese confermate da ultimo con la deliberazione di G.C. N. 23/2022, limitatamente ai documenti oggetto di questa deliberazione: certificati anagrafici senza ricerche d'ufficio, legalizzazione di fotografie, autenticazione di firme (fatta eccezione per le autentiche apposte sui passaggi di proprietà) e autenticazione di copie;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma e 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. la soppressione e la conseguente rinuncia all'incasso dei diritti di segreteria per € 0,26 e € 0,52 e delle relative quote di rimborso spese per il rilascio di certificati anagrafici prodotti in modalità nativa digitale e trasmessi per via telematica, in conformità alle norme di legge sopra richiamate, nonché dei certificati anagrafici rilasciati in forma cartacea allo sportello, delle autentiche di copie e firme (fatta eccezione per le autentiche di firma sui

passaggi di proprietà), legalizzazione di fotografie a far data dall'adozione della presente deliberazione;

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. n. 267/2000.

Oggetto: SOPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI CHE NON RICHIEDONO RICERCHE D'ARCHIVIO, AUTENTICAZIONI DI FIRME E COPIE, LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE

In ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 25-01-2023

**Il Responsabile di Area Amministrativa
Rag. Giovanna Bailo**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo 82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.

In ordine alla Regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole

Data: 25-01-2023

**Il Responsabile di Area Finanziaria
Rag. Paola Capettini**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo 82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.

DELIBERA G.C. N. 17 DEL 26-01-2023

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Clensi Sig.ra Domizia

Il Segretario Comunale
Bellomo Dott. Daniele

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.vo 82/2005e depositato presso la sede del Comune di Travacò Siccomario.